

Causa T-76/96 R

The National Farmers' Union e altri contro Commissione delle Comunità europee

«Politica agricola comune — Misure di emergenza in materia di tutela della sanità pubblica — Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione relativa a misure di emergenza contro l'encefalopatia spongiforme bovina»

Ordinanza del presidente del Tribunale 13 luglio 1996 II - 818

Massime dell'ordinanza

1. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Domanda presentata al Tribunale — Parallela domanda di sospensione dell'esecuzione dello stesso atto presentata alla Corte — Domanda dell'istituzione convenuta al presidente del Tribunale per ottenere la sospensione del procedimento sommario o la declinazione della sua competenza per la domanda di sospensione — Rigetto*

[Trattato CE, art. 185, Statuto CE della Corte di giustizia, art. 47, terzo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104; decisione del Consiglio 88/591, come modificata dalle decisioni 93/350 e 94/149]

2. *Procedimento sommario — Presupposti di ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori — Ricevibilità del ricorso principale — Irrilevanza — Limiti*
(Trattato CE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
3. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione — Danno grave e irreparabile — Ponderazione degli interessi in gioco*
(Trattato CE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
4. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione — Decisione 96/239 relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina — Ponderazione degli interessi in gioco — Preminenza assoluta spettante alla tutela della sanità pubblica rispetto a danni economici, anche se difficilmente riparabili*
(Trattato CE, art. 185)

1. In mancanza di qualsiasi norma nello Statuto della Corte e nel regolamento di procedura del Tribunale che preveda tale possibilità, non può essere accolta una domanda mirante a che il presidente del Tribunale sospenda un procedimento sommario o declini la propria competenza in relazione a una domanda di sospensione dell'esecuzione di un atto quando la Corte è chiamata a conoscere di una domanda parallela diretta alla sospensione dell'esecuzione del medesimo atto.

La sospensione sarebbe, in linea di principio, incompatibile con la natura stessa e la finalità del tipo di azione rappresentata dal procedimento d'urgenza e rischierebbe di sminuire la tutela dei diritti procedurali e interessi legittimi del richiedente, mentre la declinazione della competenza violerebbe il principio dell'attribuzione delle competenze, che vieta al Tribunale, fuori dai casi esplicitamente previsti dallo Statuto, di declinare la propria competenza quando è competente a conoscere di una controversia in forza

delle disposizioni applicabili della citata decisione 88/591.

2. La questione della ricevibilità del ricorso principale non deve, in linea di principio, essere esaminata nell'ambito di un procedimento sommario, ma deve essere riservata all'esame del ricorso principale, a meno che questo appaia prima facie manifestamente irricevibile. Pronunciarsi sulla ricevibilità in fase di procedimento sommario, quando questa non sia prima facie totalmente esclusa, equivarrebbe infatti a pregiudicare la decisione del Tribunale sulla causa principale.
3. L'urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori va valutata rispetto alla necessità o meno di pronunciarsi provvisoriamente per evitare che il richiedente la sospensione dell'esecuzione di una decisione subisca un danno grave e irreparabile. Nell'ambito di questa valutazione, è competenza del giudice dell'urgenza accertare se l'eventuale annullamento della decisione da parte del Tribunale determini una modifica radicale della

situazione rispetto a quanto si sarebbe invece verificato in caso di esecuzione immediata della decisione stessa e se, al contrario, la sospensione dell'esecuzione sia tale da ostacolare la piena efficacia della decisione nel caso in cui il ricorso in via principale sia respinto.

4. Non può accogliersi una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 96/239, relativa a misure di emergenza in materia di

protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina. Infatti, oltre al fatto che gli argomenti presentati contro la decisione non giustificano prima facie la sospensione e che non è dimostrato il rischio per i richiedenti di subire danni gravi e irreparabili, la ponderazione degli interessi in gioco porta in ogni caso a riconoscere l'assoluta preminenza della tutela della sanità pubblica contro un rischio mortale, che non può essere escluso allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, rispetto ai danni economici, anche se difficilmente riparabili, che possono derivare dall'applicazione della decisione e che i richiedenti possono far valere.